



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPrensIVO - SCUOLA MEDIA COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) - Via "P.L. Nervi", n. 1 - C.F. 91007460149 - C.M. SOIC81100R
Tel./Fax: 0342/635748 - Mail: SOIC81100R@istruzione.it - PEC: SOIC81100R@pec.istruzione.it

Prot. n. 1380/A6

Cosio Valtellino 05.04.2016

CIG : ZAF1945140

**OGGETTO: Contratto di prestazione autonomia occasionale per i servizi professionali:
"Incountryamoci" Scuola primaria "Acquistapace Caterina" di Cosio**

Il presente contratto concordato e stipulato tra le seguenti parti:

a) l'Istituto Comprensivo di Cosio Valtellino (SO) rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico **LUCIANO VARENNA**, e domiciliato per la sua carica presso l' Istituto Comprensivo Scuola Media di Cosio Valtellino (SO) /C.F. 9100746014

E

b) la sig.ra **MINATTA LARA**,

Premesso

1. che l'art.40 del D.I. 01/02/2001, n.44 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamento per l'ampliamento dell'offerta formativa;
2. il progetto "Incountryamoci" prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica;
3. che nella scuola non sussiste personale con le specifiche competenze professionali richieste disponibile allo svolgimento dell'attività predetta;

Le parti costituite di cui alle lettere a) e b) concordano e stipulano il seguente articolato, di cui la premessa normativa né è parte integrante:

ART.1 – Natura e scopo del presente contratto

- 1) Visto il curriculum vitae dell'esperta;
- 2) Tenuto conto che la stessa dichiara ai fini dello Status – giuridico – fiscale di essere dipendente privato e che i compensi per lavoro autonomo occasionale percepiti da tutti i committenti non ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00 nel corso del corrente anno solare;
Si procede come segue

ART.2 – Oggetto

Al Dirigente Scolastico spetta il compito di comunicare e vigilare in merito all'attuazione degli orientamenti deliberati dagli OO:CC., nonché gli obiettivi didattici raggiunti e la ricaduta positiva sugli alunni;

L'esperta si impegna al rispetto di quanto previsto dal Progetto.



ART.3 – Termini di efficacia e durata del contratto

Il presente contratto ha la durata per il periodo *dal 05.04.2016 al 08.06.2016*.

ART.4 – Obblighi a carico dell'Esperto

1) L'esperta si impegna:

- a) Alla realizzazione del progetto "Incountryamoci" in qualità di esperta per laboratorio di danza.
L'attività è rivolta agli alunni della cl.5^a della Scuola Primaria di Cosio per un totale di 10 ore più spettacolo finale.
- b) a prestare la propria attività per la quale è stata individuata, tramite pubblicazione del Bando n.1/2016 e in nessun caso può essere sostituita e né tanto meno potrà delegare;
- c) l'esperta si impegna alla sorveglianza dei beni patrimoniali e strumentali utilizzati per la prestazione di proprietà dell'Istituzione scolastica;
- d) quando la stessa è a contatto con gli alunni si impegna a vigilare sulla loro incolumità e riservatezza.

2) Il Dirigente si impegna:

Per le attività oggetto del presente contratto a corrispondere all'esperta:

L'importo lordo dipendente pari ad € 300,00 comprensivo degli oneri fiscali.

L'Istituto si impegna a versare il contributo IRAP a carico dell'Amministrazione pari al 8,5% del compenso lordo dipendente per un impegno complessivo di € 325,50.

L'ammontare del compenso verrà pagato, soltanto, se attraverso la fase della liquidazione sarà stato verificato il rispetto delle condizioni del presente atto;

Modalità di pagamento: bonifico banc.- cod. IBAN IT 53 P 05216 52230 000000009471

- 3) l'esperto emetterà nota di addebito e apporrà su di essa una marca da bollo pari ad € 2,00 così come previsto dall'art.1, comma 2, lettera b) del DM 24 maggio 2005.
- 4) Il compenso spettante sarà corrisposto a seguito di certificazione di regolarità della prestazione del docente responsabile del progetto.

ART.5 – Trattamento previdenziale

Il presente contratto NON darà luogo se previsto al trattamento previdenziale ed assistenziale.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPrensIVO - SCUOLA MEDIA COSIO VALTELLINO
23013 COSIO VALTELLINO (SO) - Via "P.L. Nervi", n. 1 - C.F. 91007460149 - C.M. SOIC81100R
Tel./Fax: 0342/635748 - Mail: SOIC81100R@istruzione.it - PEC: SOIC81100R@pec.istruzione.it

ART.6 – Trattamento previdenziale

Entro il termine stabilito dalla normativa vigente all'Esperto sarà rilasciata la certificazione fiscale dei compensi e delle provvigioni, assoggettate a ritenuta alla fonte, ai sensi dell'art.4 4 del DPR 22 luglio 1998, n.322.

ART.7 – Recesso

1) Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1373,2227 e 2228 del C.C., che il Dirigente potrà recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. Il Dirigente dovrà comunicare all'esperto, tramite pec, la propria volontà di recedere dal contratto a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto immediato.

2) All'esperta sarà fatto salvo il compenso maturato rapportato alla quantità, espressa in ore, dell'attività espletata.

ART.8 – Risoluzione del contratto

1) Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art.1456 del C.C. le parti convengono che per le ipotesi contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo pec;

2) In caso di risoluzione del presente contratto l'esperto dovrà far pervenire entro il termine indicato dal dirigente tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino alla data della risoluzione medesima.

ART.9 – Foro competente

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui all'art.1 c.1, art.43 c. 1,3,4 e 5 del R.D. 30/10/1993, n..611 e art. 10 della legge 3 aprile 1979, n.103; nella fattispecie foro competente di Sondrio.

ART. 10 – Trattamento dati sensibili e privacy

Ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n.196, codice in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza;

Sottoscrivendo il presente contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art.13 del richiamato Decreto e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai dati previste dall'art.7 dello stesso. Per il trattamento dei dati per l'Istituto è stato individuato quale responsabile il Dirigente Scolastico.

ART. 11 – Digitazione

Il presente incarico sarà digitato all'Anagrafe delle prestazioni presso il MEF, in ossequio all'art.53 del D.Lvo 165/2001 e pubblicato all'Albo on line dell'istituzione scolastica.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRESIVO - SCUOLA MEDIA COSIO VALTELLINO
23013 COSIO VALTELLINO (SO) - Via "P.L. Nervi", n. 1 - C.F. 91007460149 - C.M. SOIC81100R
Tel./Fax: 0342/635748 - Mail: SOIC81100R@istruzione.it - PEC: SOIC81100R@pec.istruzione.it

ART. 12 - Registrazione

Il presente contratto sarà registrato nel registro dei contratti previsto dall'art.29 lettera g) del decreto DI 44/2001 e successive modificazioni.

ART. 13 - Clausola di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti fanno rinvio all'articolo 2222 e seguenti del codice civile e alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.

ART. 14 - Allegati

Il presente contratto è corredato da:

a) curriculum vitae dell'esperta.

L'ESPERTA
Lara Minatta



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Varenna